



COMUNE DI ACÌ CATENA

AREA TRIBUTI

Determinazione n° 89 del 09/12/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013.

Il Titolare di Posizione Organizzativa Area Tributi

Vista la Determinazione Sindacale n. 17 del 17/01/2019 con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile dei tributi locali di questo Ente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante disposizioni del "Testo Unico in materia di Enti Locali";

Visto l'art. 74 del Decreto Legislativo n. 507/93 e ss. mm;

Visto il regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 26/11/2013;

Visto l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 22/12/2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto il DPR n. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti riguardanti le modalità di riscossione applicabili agli Enti locali;

Visto il DPR n. 43/88 recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657";

Visto il Decreto Legislativo 26/02/1999 n.46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della Legge 28/9/1998 n. 337";

Visto il Decreto Legislativo n. 326/99 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 46/99;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze 03/09/1999 n. 321 "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del Decreto Legislativo 26/02/1999, n. 46";

Visto l'art. 1 commi 161, 162, 163, 166, 171 della Legge n. 296/2006 riguardanti modifiche al sistema di accertamento dei Tributi Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 17/10/2017, con la quale è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate Comunali Tributarie e Patrimoniali all'Ente Nazionale della riscossione " Agenzia delle Entrate - Riscossione" ed a "Riscossione Sicilia SPA";

Visti:

l'art. 1, comma 161, della Legge 296/06 che prevede “Gli Enti Locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”;

l'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/06 che prevede “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo.”;

Vista la normativa in materia di riscossione coattiva, ed in particolare:

l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 504/1992 che disciplina la riscossione coattiva, prevede che “Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni”;

l'art. 1 comma 163 della Legge n. 296/06 che ha stabilito “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.”;

Verificato che non risultano essere stati effettuati i pagamenti dovuti dai contribuenti a seguito di emissione di avvisi di accertamento TARES per il periodo d'imposta anno 2013, per mancato versamento totale e/o parziale, e notificati nel corso dell'anno solare 2018;

Considerato:

- che per i provvedimenti suindicati l'ufficio ha provveduto alla formazione dei ruoli coattivi per il recupero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica;
- che detto ruolo è stato inviato con nota prot. n.22329 del 10/07/2020 per via telematica all'Agenzia Delle Entrate - Riscossione di Roma per la meccanizzazione dello stesso;

- che l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, con nota pervenuta in data 14/09/2020 - prot. n. 28644/2020, ha comunicato che il ruolo TARES è stato pubblicato sul proprio sito sezione "Enti Creditori - Area Riservata" meccanizzato, per ambiti territoriali, per l'esercizio finanziario anno 2013, per un totale di numero 3219 partite e per l'importo complessivo ruolo pari ad euro 1.022.437,00 - ruolo reso esecutivo in data 14/09/2020 - Fornitura n. 2022 del 10 luglio 2020, parte integrante della presente;

Ritenuto pertanto legittimo procedere, alla riscossione coattiva secondo la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia, delle somme non riscosse per tributo evaso, tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 504, sanzione nella misura intera al netto di eventuali somme parziali versate dai contribuenti, interessi e spese di notifica, per l'importo complessivo di euro 1.022.437,00, per l'esercizio finanziario anno 2013;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate;

Visto il Regolamento Comunale TARES;

Vista la Legge Regionale n.48/91 e n.44/91;

Visti i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112 e ss.mm. ed ii.;

Vista la Legge 27/07/2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente);

Visto il D.L. n.262/2006;

Vista la legge n. 214/2011;

Vista la legge n.14/2012;

Viste le vigenti norme in materia;

Visti:

la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;

l'O.R.EE.LL.;

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

la Legge n. 10/1991, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2004;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 50 del 14/10/2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tributi con conferimento di posizione organizzativa nonché nominato quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali (determinazione sindacale n. 17 del 17/01/2019);

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede di istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 10/1991, come novellato dalla Legge Regionale n. 17/2004 e dalla Legge Regionale n. 5/2011;

DETERMINA

la premessa che si intende ripartita e confermata, ed è parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1.** di approvare e porre in riscossione il ruolo coattivo TARES per l'esercizio 2013 composto da numero 3219 partite e per un importo complessivo pari ad euro 1.022.437,00 per tributo TARES, tributo provinciale, sanzione, interessi e spese di notifica, - ruolo reso esecutivo in data 14/09/2020 - Fornitura n. 2022 del 10 luglio 2020, parte integrante della presente;
- 2.** di dare atto che il sopracitato ruolo coattivo trovasi depositato per la relativa visione presso l'Area Tributi e che nel rispetto della legge sulla privacy non si procede alla relativa pubblicazione all'albo pretorio;
- 3.** di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Programmazione e Gestione Contabile e Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- 4.** di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune nonché alle varie pubblicazioni stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 5.** di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dottor Gaetano Pennisi.

Il Titolare P.O. Area Tributi
Dottor Gaetano Pennisi

Aci Catena, 09/12/2020

Titolare di P.O.
PENNISI GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale